

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 12 febbraio 2024

In Aosta, il giorno dodici (12) del mese di febbraio dell'anno duemilaventiquattro con inizio alle ore otto e due minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **114** OGGETTO :

APPROVAZIONE DI ULTERIORI CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E DI SVILUPPO RURALE PREVISTI DAGLI ARTICOLI 7, COMMI DA 1 A 5, E 7BIS DELLA L.R. 17/2016, ESENTATI DALLA PROCEDURA DI NOTIFICA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4, 33 E 37 DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/2473 DELLA COMMISSIONE, DEL 14 DICEMBRE 2022.

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), così come di recente modificata dalla legge regionale 29 gennaio 2024, n. 1 (Disposizioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale. Modificazioni alle leggi regionali 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), e 1° agosto 2022, n. 19 (Norme in materia di consorzierie e di altre forme di dominio collettivo. Abrogazione della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14)) e, in particolare, l'articolo 31 (Rinvio), comma 1, lettera c), che prevede come sia la Giunta regionale, con propria deliberazione, a stabilire le eventuali altre condizioni previste, tra l'altro, dal regolamento (UE) 2022/2473, con riferimento alla concessione degli aiuti in esenzione di cui agli articoli 7, commi da 1 a 5, e 7bis;

visto il regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 327 del 21 dicembre 2022;

visto, in particolare, l'articolo 11, paragrafo 2 del suddetto regolamento secondo cui l'autorità concedente deve trasmettere alla Commissione europea, mediante il sistema di notifica elettronica SANI, le informazioni sintetiche, in formato standardizzato, relative ad ogni regime di aiuto, esentato dalla procedura di notifica, unitamente a un link che dia accesso alla base giuridica completa del medesimo;

considerato che sono state definite dall'ufficio aiuti di Stato del Dipartimento agricoltura, ai sensi e in attuazione del regolamento (UE) 2022/2473, le ulteriori condizioni di cui all'allegato alla presente deliberazione, che devono essere approvate per poter avere una base giuridica completa dei singoli regimi di aiuto, al fine di avviare la sopraccitata procedura di comunicazione in esenzione alla Commissione europea;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento agricoltura, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;

su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare le ulteriori condizioni per la concessione degli aiuti previsti dagli articoli 7, commi da 1 a 5, e 7bis della l.r. 17/2016, esentati dalla procedura di notifica ai sensi degli

articoli 4, 33 e 37 del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, come da allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;

- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione, così come stabilito dall'articolo 11, comma 1 della l.r. 19/2007;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 114 in data 12 febbraio 2024

Ulteriori condizioni da rispettare per la concessione degli aiuti previsti dagli articoli 7, commi da 1 a 5, e 7bis della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), esentati dalla procedura di notifica ai sensi degli articoli 4, 33 e 37 del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022.

Aiuti agli investimenti nel settore dell'acquacoltura (art. 7, commi da 1 a 5, della l.r. 17/2016)

Gli aiuti possono essere concessi per gli investimenti che aumentano la produzione e/o promuovono l'ammodernamento delle imprese dell'acquacoltura esistenti o per la costruzione di nuove capacità produttive a condizione che lo sviluppo sia coerente con il piano per lo sviluppo delle attività di acquacoltura di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Gli aiuti per la diversificazione del reddito delle imprese dell'acquacoltura tramite lo sviluppo di attività complementari possono essere concessi se le attività complementari rappresentano attività di acquacoltura chiave dell'impresa, compresi il turismo legato alla pesca sportiva, i servizi ambientali legati all'acquacoltura o le attività pedagogiche relative all'acquacoltura.

Gli investimenti, oggetto di aiuto, per la riduzione dell'impatto negativo o l'accentuazione degli effetti positivi sull'ambiente, nonché l'uso più efficiente delle risorse comprendono quelli relativi all'uso di mangimi più sostenibili, alla riduzione e alla gestione del rilascio di nutrienti e degli effluenti, alla riduzione delle fuoriuscite, all'uso di sostanze chimiche e medicinali con un impatto minore sull'ambiente, all'adozione di un approccio circolare nella gestione dei rifiuti, allo smaltimento degli attrezzi da acquacoltura o all'uso di attrezzi da acquacoltura biodegradabili per evitare i rifiuti marini, alla gestione dei predatori e quelli che contribuiscono in modo misurabile al ripristino della biodiversità o alla continuità ecologica.

Aiuti per la promozione di nuovi operatori che praticano l'acquacoltura sostenibile (art. 7bis della l.r. 17/2016)

Le condizioni specifiche sono tutte riportate nell'articolo 7 bis della l.r. 17/2016.

Disposizioni comuni

Condizioni generali

Qualora le operazioni consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei futuri requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell'Unione, il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese.

Gli aiuti non sono concessi per l'allevamento di organismi geneticamente modificati e per le operazioni di acquacoltura nelle zone marine protette, se è stato stabilito dall'autorità competente,

sulla base di una valutazione dell'impatto ambientale, che l'operazione produrrebbe un significativo impatto ambientale negativo che non può essere adeguatamente mitigato.

Gli aiuti a favore di investimenti che mirano a sfruttare nuovi mercati sono concessi solo se l'impresa beneficiaria presenta una documentazione che dimostri l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto.

I costi ammissibili devono essere conformi ai requisiti di cui agli articoli da 53 a 57 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

IVA:

Non è considerata un costo ammissibile l'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

Cumulo:

Gli aiuti possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato e con aiuti "de minimis" unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità d'aiuto o dell'importo d'aiuto massimi previsti nei rispettivi articoli di legge.

Divieti:

Gli aiuti non possono essere erogati a favore di imprese beneficiarie che siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi illegali e incompatibili con il mercato interno.

Gli aiuti non possono essere concessi a favore delle imprese in difficoltà, così come definite all'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014.

Gli aiuti non possono essere concessi a favore di imprese che abbiano commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente.

Gli aiuti non possono comportare, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare:

- a) la concessione degli aiuti non può essere subordinata all'obbligo per l'impresa beneficiaria di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilita prevalentemente in questo Stato. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto;
- b) la concessione degli aiuti non può essere subordinata all'obbligo per l'impresa beneficiaria di utilizzare prodotti o servizi nazionali;
- c) gli aiuti non possono limitare la possibilità dell'impresa beneficiaria di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri;
- d) della direttiva Habitat, della direttiva Uccelli e delle disposizioni relative alla gestione dei rifiuti.

Contenuto della domanda d'aiuto:

Nella domanda di aiuto devono essere precisati i seguenti elementi:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e di fine;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;
- d) elenco dei costi;
- e) tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto o dell'attività.

Trasparenza e relazioni

Una sintesi delle informazioni, nel formato standardizzato di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2022/2473, relative ai regimi di aiuto previsti dagli articoli 7, commi da 1 a 5, e 7bis della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) è trasmessa alla Commissione europea, insieme a un link che dia accesso al testo integrale dei suddetti regimi (il testo della legge regionale 17/2016, così come modificata dalla legge regionale 1/2024 e la presente deliberazione), comprese le sue modifiche, mediante il sistema di notifica elettronica SANI entro 20 giorni lavorativi dalla loro entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2473.

Gli aiuti di cui ai presenti regimi di esenzione possono essere concessi solo dopo aver ricevuto da parte della Commissione europea il numero di identificazione individuato dal Codice SANI.

La legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, la presente deliberazione e le sopraccitate informazioni sintetiche, o un link alle stesse, sono pubblicate sul sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta www.regione.vda.it, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9, paragrafi 1 e 3 e dall'allegato III del regolamento (UE) 2022/2473. Le informazioni sulle concessioni di aiuti individuali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del suddetto regolamento sono organizzate ed accessibili al pubblico, entro 6 mesi dalla concessione, senza restrizione nella consultazione della trasparenza del Registro SIAN e rimangono disponibili per almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

Una relazione annuale, di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004, sull'applicazione del regolamento (UE) 2022/2473 sarà trasmessa alla Commissione europea in formato elettronico nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 1 di quest'ultimo regolamento.